

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1236 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Renzo LUCCHIARI e della società A.C. ESTE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

RENZO LUCCHIARI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.C. ESTE S.r.l., in violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A5) del C.U. n. 165 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma il 14/06//2016, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00 l'originale della fideiussione bancaria e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

A.C. ESTE S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui il Sig. Renzo LUCCHIARI era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Renzo LUCCHIARI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. ESTE S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Renzo LUCCHIARI e di € 667,00 di ammenda per la società A.C. ESTE S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio